



**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**  
*(Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia Tempio)*

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE  
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL  
D.LGS. N. 36/2023.**

**Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 02/10/2024**

## Indice

<b>CAPO I - Principi generali</b> .....	4
<b>Art. 1 – Oggetto e finalità</b> .....	4
<b>Art. 2 - Destinatari</b> .....	4
<b>Art. 3 - Gruppo di lavoro</b> .....	5
<b>Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo</b> .....	6
<b>Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo</b> .....	6
<b>Art. 6 - Centrali di committenza</b> .....	6
<b>Art. 7 - Quota del 20 per cento</b> .....	7
<b>CAPO II - Incentivo per lavori</b> .....	8
<b>Art. 8 - Graduazione della misura incentivante per lavori</b> .....	8
<b>Art. 9 - Disciplina delle varianti</b> .....	8
<b>Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro per lavori</b> .....	8
<b>CAPO III - Incentivo per servizi e forniture</b> .....	9
<b>Art. 11 - Graduazione della misura incentivante</b> .....	9
<b>Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro</b> .....	9
<b>CAPO IV - Norme comuni</b> .....	10
<b>Art. 13 - Principi in materia di valutazione</b> .....	10
<b>Art. 14 - Attività articolate e singole</b> .....	10
<b>Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività</b> .....	10
<b>Art. 16 - Attività del personale dirigenziale</b> .....	10

<b>Art. 17 - Riduzione dell’incentivo in caso di ritardi nei tempi di predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 18 - Presupposti e modalità di liquidazione dell’incentivo.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 19 - Economie.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 20 - Relazioni sindacali .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 21 - Validità.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 22 - Disposizioni finali.....</b>	<b>12</b>

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”.

## **CAPO I - Principi generali**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione e liquidazione degli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 2, comma 2, in attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, contenente il Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).
2. La ripartizione e liquidazione dei suddetti oneri ha la precipua finalità di accrescere le professionalità interne all'ente, nonché il conseguimento di economie di spesa derivanti, ove possibile, dalla rinuncia al più oneroso ricorso a professionisti esterni.
3. Gli oneri di cui al comma 1 riguardano affidamenti di lavori, servizi e forniture derivanti da procedure di gara avviate dal 1° luglio 2023, che non rientrino tra le fattispecie escluse previste dal successivo art. 5.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, oggetto di accordo decentrato integrativo stipulato con le organizzazioni sindacali.
5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

### **Art. 2 - Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di gara, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato sostitutivo.

### **Art. 3 - Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di gara, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché

delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, previa relazione e verifica dei presupposti per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
  - c) affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00;
  - d) i lavori in amministrazione diretta.

#### **Art. 6 - Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

### **Art. 7 - Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità dispesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II - Incentivo per lavori

### Art. 8 - Graduazione della misura incentivante per lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Fino a € 2.000.000	percentuale del 2%
Da € 2.000.001 fino alla soglia di rilevanza europea	percentuale dell'1,9%
Oltre la soglia di rilevanza europea	percentuale dell'1,8%

### Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

### Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Responsabile unico del procedimento	35%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali o del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Direzione dei lavori	20%
Predisposizione degli atti e documenti di gara (determina a contrarre, di aggiudicazione, di efficacia, modulistica, indagini esplorative, gara/affidamento, pubblicazioni, comunicazioni agli operatori economici, verifica requisiti, assistenza alla stipula contratto)	8%

Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Collaudo statico	2%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

### **CAPO III - Incentivo per servizi e forniture**

#### **Art. 11 - Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>Servizi e Forniture</b>	
Fino a € 1.000.000	percentuale del 2%
Da € 1.000.001 a € 2.500.000	percentuale dell'1,9%
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	percentuale dell'1,8%
Oltre € 5.000.000	percentuale dell'1,7%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, alle condizioni previste dal Codice.

#### **Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Responsabile unico del procedimento	35%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%
Redazione del progetto (livello unico)	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione degli atti e documenti di gara (determina a contrarre, di aggiudicazione, di efficacia, modulistica, indagini esplorative, gara/affidamento, pubblicazioni, comunicazioni agli operatori economici, verifica requisiti, assistenza alla stipula contratto)	8%

Direzione dell'esecuzione	20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tec. - amm./Regolare esecuzione /Verifica di conformità	2%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

#### **CAPO IV - Norme comuni**

##### **Art. 13 - Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle precedenti tabelle. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi, sulla base di quanto relazionato dal RUP, ai sensi del successivo art. 18.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

##### **Art. 14 - Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure la quota da attribuire a ciascun dipendente viene stabilita in sede di costituzione del gruppo di lavoro, fatte salve eventuali modifiche, con atti successivi, nella ripartizione delle quote afferenti a ciascuna funzione condivisa.
2. Per le attività per le quali possono essere previsti dei collaboratori, in assenza di questi ultimi, la quota prevista per gli stessi, ove ne ricorrano i presupposti, viene attribuita al responsabile dell'attività.

##### **Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo precedente.

##### **Art. 16 - Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

## **Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi nei tempi di predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti**

1. Allorché le funzioni tecniche indicate ai precedenti Capi II e III, nonché l'esecuzione dei contratti stipulati, presentino dei ritardi non ascrivibili a documentabili ragioni d'ufficio o a fattori esterni non dipendenti dalla volontà dell'Ente e non superabili con la normale diligenza dei dipendenti interessati, il personale incaricato della fase/attività interessata subirà una riduzione dell'incentivo in misura pari alla percentuale di ritardo rispetto ai tempi previsti di conclusione della stessa.
2. Il RUP, secondo quanto previsto dal successivo art. 18, relaziona in ordine ad eventuali ritardi sulle tempistiche previste e sulle riduzioni applicabili.

## **Art. 18 - Presupposti e modalità di liquidazione dell'incentivo**

1. L'incentivo spettante ai componenti del Gruppo di Lavoro è corrisposto dal Responsabile dell'Area che ha affidato il lavoro, servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dai dipendenti incaricati, nel rispetto dei tempi prefissati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività svolta;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
2. Il suddetto accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza incrementi dei costi o errori imputabili ai dipendenti incaricati. In caso di ritardi si applica il precedente art. 17, mentre in presenza di un incremento dei costi ascrivibili al dipendente incaricato si attesta la non liquidabilità dell'incentivo. La relazione del RUP è trasmessa al Responsabile e ai dipendenti beneficiari dell'incentivo oggetto di verifica, i quali possono presentare osservazioni in merito.
3. L'incentivo può essere corrisposto al completamento delle singole funzioni/attività tecniche indicate al precedente art. 2, in ogni caso non prima della determina di aggiudicazione della gara cui la procedura si riferisce.
4. Nella fase dell'esecuzione, per il direttore dei lavori/dell'esecuzione e i suoi collaboratori, l'incentivo potrà essere liquidato, anche proporzionalmente, in corrispondenza dell'emissione di ogni singolo SAL o con riferimento alle verifiche periodiche espletate.
5. Nel caso in cui, nel corso di realizzazione di un intervento, nell'espletamento delle funzioni tecniche, si avvicendino più figure, all'atto di nomina del nuovo componente nel gruppo di lavoro, il Responsabile del servizio è tenuto a verificare, con apposita attestazione scritta l'apporto, in termini percentuali, fornito dal componente sostituito, in modo tale che all'atto della liquidazione non sussistano margini di discrezionalità nella determinazione percentuale delle attività svolte. Qualora l'avvicendamento riguardi la figura dei Responsabili, la determinazione dell'apporto di ciascuno viene verificata in contraddittorio tra gli stessi all'atto della sostituzione. In assenza di accordo viene stabilita dal segretario comunale sulla base della documentazione prodotta.

## **Art. 19 - Economie**

1. Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di bilancio.

### **Art. 20 - Relazioni sindacali**

1. Le modalità e criteri di ripartizione delle risorse per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento sono state preventivamente oggetto di accordo decentrato integrativo con le organizzazioni sindacali.
2. Le risultanze applicative dei suddetti criteri sono soggette a monitoraggio periodico in sede di confronto con la RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali che vorranno partecipare ad incontri programmati dall'ente o richiesti da tali soggetti, al fine di valutarne l'equità e la conformità alle dinamiche organizzative interne ed eventualmente aggiornarli, previa modifica dell'accordo stipulato.

### **Art. 21 - Validità**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di gara in regime di validità del D.Lgs. 36/2023, ossia a far data dal 1° luglio 2023.

### **Art. 22 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni vigenti in materia.